



02560/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI - Presidente -

Dott. VITTORIO RAGONESI - Consigliere -

Dott. MAGDA CRISTIANO - Rel. Consigliere -

Dott. GIACINTO BISOGNI - Consigliere -

Dott. GUIDO MERCOLINO - Consigliere -

Oggetto

Conc. prev.
Infalciabilità credito.
IVA; necessità integrale
pag. privilegiati
anteriori; esclusione

Ud. 19/11/2015 - CC

R.G.N. 2845/2014

Ron 2560

Rep.

C.U.+C.I.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 2845-2014 proposto da:

MIA MANIFATTURA ITALIANA ACCESSORI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore e amministratore unico, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MERCADANTE 9, presso lo studio dell'avvocato FABIO SANTINI, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CHIARINI, GABRIELE CHIARINI giusta procura speciale in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

PM PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DEL TRIBUNALE DI URBINO;

- *intimato* -

avverso il provvedimento n. 3/2013 del TRIBUNALE di URBINO dell'11/12/2013, depositato il 16/12/2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. MAGDA CRISTIANO.

7865
25

E' stata depositata la seguente relazione:

Con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., M.I.A. - Manifattura Italiana Accessori-s.r.l. ha impugnato il decreto 16.12.013 del Tribunale di Urbino che ha dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo presentata dalla società, che prevedeva il pagamento integrale dei crediti privilegiati vantati dall'erario, dall'INPS e dall'INAIL e il soddisfacimento solo parziale dei crediti dei dipendenti e dei professionisti, rilevando che essa si traduceva nell'indebita alterazione delle cause legittime di prelazione e nella conseguente violazione dell'art. 160 l.fall.;

Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 160 e 182 *ter* I comma l. fall., rileva che i creditori privilegiati erano stati suddivisi in classi, nella prima delle quali erano stati inclusi i crediti (per IVA e ritenute non versate) non falcidiabili e che la necessità dell'integrale pagamento di tali crediti non comportava che dovessero essere integralmente soddisfatti tutti i crediti privilegiati di grado anteriore, pena la violazione dell'art. 160 comma II u.p. l. fall.

Il motivo appare manifestamente fondato, atteso che, come già affermato da questa Corte, il crediti relativi ad IVA ed a ritenute operate e non versate, rispetto ai quali, ai sensi dell'art. 182 *ter* l. fall., la proposta può contenere esclusivamente la dilazione del pagamento, non sono falcidiabili; che, tuttavia, la necessità del loro integrale pagamento non comporta quella di integrale pagamento dei crediti privilegiati di grado anteriore (cfr. Cass. n. 22932/011).

Si dovrebbe pertanto concludere per l'accoglimento del primo motivo, restando assorbito il secondo, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rimessione del procedimento al Tribunale di Urbino, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne condivide le conclusioni.

Il provvedimento impugnato va pertanto cassato, con rinvio del procedimento al Tribunale di Urbino in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Urbino in diversa composizione .

Roma, 19 novembre 2015

Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 19 FEB. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Patrizia Ciorra

Il Presidente